

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 9 luglio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540130
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8500

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Consiglio superiore della magistratura: Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura Pag. 5354

Ministero dell'interno: Ricompensa al merito civile. Pag. 5355

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 gennaio 1976.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa Pag. 5355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 aprile 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante « 452 » Pag. 5355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 aprile 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore U.L. « S. Biagio » Pag. 5355

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Faenza Pag. 5356

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metarsole » della ditta Bouty S.p.a. italiana laboratori, in Milano. (Decreto di revoca n. 4804/R) Pag. 5357

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Normoval » della ditta Serenfarma, in Roma, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Tiber - Prodotti chimico biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4803/R) Pag. 5357

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gynedon » della ditta Valeas S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4800/R). Pag. 5358

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hepabiostemina » della ditta S.p.a. Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4807/R). Pag. 5358

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Opocardiol » della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, in Novate Milanese. (Decreto di revoca n. 4805/R) Pag. 5358

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cagliari Pag. 5359

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1976.

Sostituzione di due componenti il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero Pag. 5360

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Anticipazioni, da parte della Banca d'Italia, a favore di aziende di credito che operino nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, all'interesse dell'1 per cento fino al 30 giugno 1977 Pag. 5360

Handwritten signature and initials.

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Opocardiol » iniettabile, nella confezione flacone iniettabile da 10 cc registrata al n. 13645 in data 13 aprile 1961, a nome della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, con sede in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7674)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico di Stampace Alto nel comune di Cagliari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua singolare conformazione urbanistica, sorta in periodo medioevale, condizionata da circostanze topografiche e storiche che hanno dato luogo ad un quartiere chiaramente definito e fortemente caratterizzato nel tracciato viario, nei rapporti spaziali e volumetrici, nell'edilizia e nelle architetture, in una parola nella sua forma urbana, mentre nota essenziale del quartiere è la perfetta concordanza del paesaggio urbano con l'ambiente naturale in cui è sorto

e la fusione della sua forma con il paesaggio naturale che caratterizza la città di Cagliari. E tali peculiari caratteri oggi non li ritroviamo solamente nella forma e nell'andamento irregolare delle vie e delle piazze; nell'allineamento degli edifici, nei valori ambientali delle casette di via Azuni, di via Porto Scalas, di via Ospedale, che hanno inglomerato nelle loro strutture tratti di mura pisane; nelle visuali panoramiche che si godono da alcune vie verso il mare, verso lo stagno di S. Gilla, verso i monti di Capoterra e di Pula, nei valori corali dell'edilizia minore e in quelli monumentali delle chiese di San Michele, Santa Restituta, S. Efisio, S. Anna e dell'ospedale di Cima; ma li leggiamo anche, attraverso le vicende storiche di oltre otto secoli, nelle memorie e nelle tradizioni che si sono conservate in questo antico quartiere nella popolazione originaria che tradizionalmente vi abita e vi lavora fin dal tempo in cui gli Aragonesi non permettevano la residenza in altri quartieri della città; e ancora li leggiamo nel tramandarsi di certi valori culturali e spirituali, come il ricordo della bottega del pittore Antonio Cavarò che qui sorgeva e che alla metà del XV secolo dette origine a quella celebre « Scuola di Stampace » alla quale per un secolo e mezzo ha fatto capo la più interessante e vivace attività artistica, in tutta la Sardegna, di pittori come il Mainas, il Serra, il Casula. In sintesi, quei caratteri estetici e tradizionali li ritroviamo in quella secolare e singolare stratificazione storica, artistica, ambientale e sociale che fa del quartiere di Stampace Alto un autentico palinsesto di storia e di arte;

Decreta:

La zona del centro storico di Stampace Alto, nel comune di Cagliari, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da piazza Yenne lungo corso Vittorio Emanuele la linea segue l'andamento degli edifici che sorgono sul lato destro fino al secondo ramo di via Porto Scalas, da qui risale via Porto Scalas fino all'angolo di via Fra' Ignazio da Laconi e segue questo viale fino al confine dell'area ospedaliera con l'orto botanico; da questo punto la linea segue tale confine fino ad incontrare via Anfiteatro che segue fino all'angolo di via Ospedale. La linea risale via Ospedale fino a viale Buon Cammino, scende poi lungo via Fiume fino all'angolo di via dei Genovesi. Da questo punto la linea segue i bastioni di Castello scendendo lungo via Cammino Nuovo fino all'angolo di Scalette S. Chiara. Segue Scalette S. Chiara, salita S. Chiara fino a piazza Yenne. Percorre i lati nord e ovest di piazza Yenne fino all'angolo di corso Vittorio Emanuele dove si ricongiunge al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che

il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. Il Ministro: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno milienovecentosettantacinque, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato dal soprintendente, con note numeri 248, 249, 250 del 24 gennaio 1975, per incarico del presidente si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Vincolo paesistico nel centro storico di Stampace Alto-Cagliari;

(Omissis).

Pertanto a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il centro storico di Stampace Alto delimitato dalla seguente linea:

da piazza Yenne lungo corso Vittorio Emanuele la linea segue l'andamento degli edifici che sorgono sul lato destro fino al secondo ramo di via Porto Scalas; da qui risale via Porto Scalas fino all'angolo di viale Fra' Ignazio da Laconi e segue questo viale fino al confine dell'area ospedaliera con l'orto botanico; da questo punto la linea segue tale confine fino ad incontrare via Anfiteatro che segue fino all'angolo di via ospedale. La linea risale via Ospedale fino a viale Buon Cammino, scende poi lungo via Fiume fino all'angolo di via dei Genovesi. Da questo punto la linea segue i bastioni del Castello scendendo lungo via Cammino Nuovo fino all'angolo di Scalette di S. Chiara. Segue Scalette S. Chiara, salita S. Chiara fino a piazza Yenne. Percorre i lati nord e ovest di piazza Yenne fino all'angolo di Corso Vittorio Emanuele dove si ricongiunge al punto di partenza.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Omissis).

(7689)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1976.

Sostituzione di due componenti il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 4882 del 12 giugno 1976, con la quale il dott. Niso De Michelis ed il col. Francesco Campanella sono stati indicati a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giovanni Montedoro e del comm. Giuseppe Berlendi, deceduti;

Ritenuta la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Niso De Michelis ed il col. Francesco Campanella entrano a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giovanni Montedoro e del comm. Giuseppe Berlendi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(7954)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Anticipazioni, da parte della Banca d'Italia, a favore di aziende di credito che operino nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, all'interesse dell'1 per cento fino al 30 giugno 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Determina:

Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite, fino al 30 giugno 1977, anticipazioni all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che operino nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976. La Banca d'Italia regolerà l'ammontare di tali anticipazioni in rapporto all'entità degli impieghi delle aziende di credito nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8016)

Art. 3.

I comuni provvisti di piano regolatore generale ovvero di programma di fabbricazione non soggetto a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, debbono provvedere a quanto prescritto dal precedente articolo mediante apposita variante al rispettivo strumento urbanistico da adottarsi nel termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove trattisi di piano regolatore generale la variante non è soggetta alla preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 4.

Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate purché:

- 1) la superficie coperta non superi il 75 per cento dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadrati 1.000;
- 2) l'altezza, misurata al colmo della copertura, non superi i metri 6;
- 3) le distanze minime non siano inferiori a:
 - a) metri 6 da fabbricati adibiti a civile abitazione;
 - b) metri 3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a metri 7;
 - c) metri 6 dal ciglio delle strade di larghezza compresa fra i metri 7 e i metri 15;
 - d) metri 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a metri 15;
- 4) i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;
- 5) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Non è comunque consentita la costruzione di serre in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate dallo strumento urbanistico ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche, a rispetto ambientale, ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

A norma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni si devono in ogni caso applicare le ordinarie misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

Art. 5.

Chiunque intende procedere alla costruzione di serre deve chiedere al sindaco apposita autorizzazione che può essere rilasciata anche senza il parere della commissione edilizia. Fermo restando il disposto di cui all'art. 25 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le determinazioni del sindaco debbono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale e da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto.

Il rilascio dell'autorizzazione è connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e, pertanto, gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

Non è soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

Art. 6.

La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non è soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41-*quinquies*, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4.

Art. 7.

Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la licenza edilizia al sindaco il quale la rilascia anche in deroga ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo precedente, alle norme di piano regolatore o di regolamento edilizio nonché in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

Per il computo delle superfici utilizzate dalle serre si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Le sostituzioni degli elementi costituenti le serre non è soggetta ad autorizzazione del sindaco.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° giugno 1976

CAROSSINO

(7604)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761790)

MUNICIPIO DI CAGLIARI

Si certifica che il presente venne pubblicato a quest'albo Pretorio senza opposizioni dal 9 AGO. 1976 al 1° NOV. 1976
Cagliari, li 6 DIC. 1976
IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]